



Comune di Sant'Angelo in Lizzola

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod. ISTAT 041056

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 23-04-2012

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

FORMICA GUIDO	P	MURGIA FERNANDO	P
GHISELLI ANGELO	P	ROSSINI GIANLUCA	P
TRAPANESE FRANCESCO	P	UGOLINI GIOVANNI	A
GIOMBINI GERMANA	P	TIBONI ENRICO	P
RENZI ROBERTO	P	BALLERINI ANNA MARIA	P
BALZANO GIUSEPPE	P	PEDINI ROBERTO	P
GAMBINI FRANCA	P	TONUCCI FRANCESCO	A
TORCOLACCI BARBARA	P	SCATASSA ETTORE	P
URBINATI URBANO	P		

Assegnati n.17

In carica n.17

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. TRAPANESE FRANCESCO** in qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

- Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE DONATO MARIA**, anche con funzioni di verbalizzante.

- La seduta è pubblica.

- Nominati scrutatori i Signori:

GAMBINI FRANCA

TORCOLACCI BARBARA

BALLERINI ANNA MARIA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale in base ai citati articoli 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge;

Considerato:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.01.2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014 con specifico rimando a successivo atto, da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, circa l'approvazione del Regolamento e delle aliquote IMU;
- che, in base all'art. 53, c. 16, della L. 23/12/2000, n. 388, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che in base all'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza dell'Ente è fissato entro la data stabilita da norma statale per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- che il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

Visto:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'ICI al quale il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Richiamata la delibera consiliare n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile, adottata in pari seduta della presente relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta in oggetto;

Rilevato che occorre pertanto procedere alla determinazione della misura delle aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere già per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella citata legge di conversione, nonché delle altre norme a cui lo stesso fa rinvio;

Precisato che l'imposta in oggetto è ancora oggi oggetto di interventi normativi ed in continua evoluzione, e che pertanto le eventuali disposizioni normative in ordine alla applicazione delle aliquote ai fini della determinazione del versamento della rata di acconto, si intendono integralmente recepite ed acquisite;

Precisato inoltre che, tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa *"quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"*, comprese le pertinenze della stessa, intese *"esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"*;

Tenuto conto:

- che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applica anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504 *"3-bis. Il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2 -bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale"*.

- che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.662 *"56.1 comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."*

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, all'articolo 16, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali.

Visti i commi 7 e 8 del medesimo articolo 13 del citato D.L. n.201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133;

Visto:

- il comma 9 del citato D.L. 201/2011 nel quale è prevista la possibilità per i Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- il successivo comma 9 bis nel quale è concessa la possibilità ai Comuni di ridurre l'aliquota di base allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti in materia di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinare la misura delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU – applicabili a partire dall'1.1.2012 come segue:

<p>1) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile..</p> <p>Si applica l'aliquota per abitazione principale anche all'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art.6, comma 3-bis del D.Lgs 30.12.1992, n.504)</p>	<p>0,5 per cento</p> <p>(quota interamente Comunale)</p>
<p>2) ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p>Di cui all'art.9, comma 3 bis del D.l 30.12.1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994 n. 133</p>	<p>0,2 per cento</p> <p>(quota interamente comunale)</p>

<p>3) ALIQUOTA ORDINARIA AUMENTATA DI 0,17 PUNTI</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle aventi aliquote differenziate espressamente indicate nel presente atto, compresi i terreni rientranti nella definizione tributaria di "area edificabile".</p>	<p>0,93 per cento</p> <p>(di cui 0,38 allo Stato e 0,55 al Comune)</p>
<p>4) ALIQUOTA ORDINARIA DIMINUITA DI 0,26 PUNTI PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9, concessi in locazione a canone concordato, ai sensi della L. 431/98 art.2 c.3 alle condizioni di cui all'art. 6 del Regolamento IMU;</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, così come previsto dall'art.7 del Regolamento IMU</p>	<p>0,50 per cento</p> <p>(di cui 0,38 allo stato e 0,12 al Comune)</p>

Visto il comma 9 del medesimo articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011 relativo alla disciplina delle detrazioni spettanti all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e alle relative pertinenze;

Ritenuto di stabilire nella misura di € 200,00= la detrazione per "abitazione principale e per le relative pertinenze", come sopra indicate, detrazione spettante anche per fattispecie elencate al punto 1 della sopra riportata tabella, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Precisato che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 "4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari*"

Rilevato che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00= esclusivamente per gli anni 2012 e 2013 per ciascun figlio età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; precisando che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00=, non può superare l'importo massimo di € 400,00=;

Ritenuto di disporre, in relazione ai trattamenti agevolativi previsti, ed assenza di chiarimenti da parte dello Stato relativamente agli adempimenti a carico dei contribuenti, la presentazione di specifiche comunicazioni, obbligatorie ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire a questo Comune, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione IMU entro il termine ultimo del versamento della rata di saldo per l'anno di riferimento;

Ritenuto altresì di disporre, nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari classificate con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7, la presentazione di comunicazione, nella quale specificare quale sia da considerarsi *“unità immobiliare pertinenziale all’abitazione principale”* ai fini IMU;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Considerato che la presente proposta è stata presentata alla Commissione Bilancio nella seduta del 16.04.2012;

Ritenuto di dover annullare la propria precedente delibera n. 62 del 26.11.2011 con la quale si stabilivano le aliquote e le detrazioni dell’ICI per l’anno 2012, in quanto tale imposta è stata soppiantata dall’IMU;

PROPONE

1. di annullare la propria precedente delibera n. 62 del 26.11.2011 con la quale si stabilivano le aliquote e le detrazioni dell’ICI per l’anno 2012, in quanto tale imposta è stata soppiantata dall’IMU;

2. di stabilire per l’anno 2012 la seguente misura delle aliquote relative all’Imposta Municipale Propria:

1) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.	0,5 per cento
Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del disabile..	(quota interamente Comunale)
Si applica l’aliquota per abitazione principale anche all’abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art.6, comma 3-bis del D.Lgs 30.12.1992, n.504)	

<p>2) ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p>Di cui all'art.9, comma 3 bis del D.l 30.12.1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994 n. 133</p>	<p>0,2 per cento</p> <p>(quota interamente comunale)</p>
<p>3) ALIQUOTA ORDINARIA AUMENTATA DI 0,17 PUNTI</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle aventi aliquote differenziate espressamente indicate nel presente atto, compresi i terreni rientranti nella definizione tributaria di "area edificabile".</p>	<p>0,93 per cento</p> <p>(di cui 0,38 allo Stato e 0,55 al Comune)</p>
<p>4) ALIQUOTE ORDINARIA DIMINUITA DI 0,26 PUNTI PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9, concessi in locazione a canone concordato, ai sensi della L. 431/98 art.2 c.3 alle condizioni di cui all'art. 6 del Regolamento IMU;</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, così come previsto dall'art. alle condizioni previste dall'art.7 del Regolamento IMU;</p>	<p>0,50 per cento</p> <p>(di cui 0,38 allo stato e 0,12 al Comune)</p>

2. di **stabilire inoltre** per l'anno 2012 nella misura di € 200,00= la detrazione per "abitazione principale e per le relative pertinenze", specificando che detta detrazione spetta anche per le fattispecie elencate al punto 1 della sopra riportata tabella e se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di **precisare** che la suddetta detrazione:

- si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP;
- è maggiorata di € 50,00= esclusivamente per gli anni 2012 e 2013 per ciascun figlio età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; precisando che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00=, non può superare l'importo massimo di € 400,00=;

4. di **disporre** la presentazione, da parte dei contribuenti interessati entro la data di versamento del saldo annuale, di apposita comunicazione nella quale specificare:

- l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, specificando che la stessa non viene locata;
- l'unità immobiliare destinata ad ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la suddetta casa coniugale

- quale sia da considerarsi *“unità immobiliare pertinenziale all'abitazione principale”* ai fini IMU, nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari classificate con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- quale sia da considerarsi *“unità immobiliare destinata ad abitazione principale”* ai fini IMU, nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari censite separatamente e distintamente;

5. **di disporre la presentazione** da parte dei contribuenti interessati entro la data del versamento del saldo annuale, di apposita comunicazione, obbligatoria ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, relativa ai trattamenti agevolativi usufruiti in sede di determinazione dell'imposta da pagare, da far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune;

6. **di precisare** che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiscono ad assicurare l'equilibrio di bilancio;

7. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Responsabile del Servizio interessato Rag. L. Alessandrini,
in data 16.04.2012, favorevole;

Responsabile di Ragioneria Rag. L. Alessandrini,
in data 16.04.2012, favorevole;

Richiamata la Delibera Consiliare n.15, dichiarata immediatamente eseguibile, adottata in pari seduta della presente relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta in oggetto;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano e legalmente verificato: PRESENTI n. 15, ASTENUTI n. 4 (Minoranza Consiliare: Sigg.ri Tiboni E. – Ballerini A.M., - Pedini R. – Scatassa E.), VOTANTI n. 11, FAVOREVOLI n. 11;

DELIBERA

di **APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e legalmente verificata: PRESENTI n. 15, ASTENUTI n. 4 (Minoranza Consiliare: Sigg.ri Tiboni E. – Ballerini A.M, - Pedini R. – Scatassa E.), VOTANTI n. 11, FAVOREVOLI n. 11;

DELIBERA

di dare al presente atto **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to TRAPANESE FRANCESCO

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DONATO MARIA

Si attesta che la presente deliberazione di Consiglio, viene pubblicata all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza odierna.

Sant'Angelo in Lizzola,

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DONATO MARIA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line di questo Comune per quindici giorni esecutivi dal _____ al _____

Sant'Angelo in Lizzola

SEGRETARIO COMUNALE
DONATO MARIA

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Sant'Angelo in Lizzola

SEGRETARIO COMUNALE
DONATO MARIA

